

## Pensioni, l'esenzione Irpef si allarga per le Vittime del dovere

L'Inps si adegua all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: il beneficio fiscale non riguarda più solo la pensione legata all'evento traumatico, ma tutti i redditi da pensione del titolare. (Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 30 aprile 2026)



L'esenzione IRPEF per le [vittime del dovere](#) e i loro familiari non è più limitata alla sola "[pensione privilegiata](#)" legata all'evento che ha conferito lo status, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario. Lo rende noto l'Inps nella **Circolare n. 51/2026** in cui spiega che a **decorrere dall'anno d'imposta 2026** tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati saranno posti in pagamento senza il prelievo fiscale. Per gli anni d'imposta anteriori, invece, l'interessato dovrà presentare apposita istanza di rimborso direttamente all'AdE.

### Le vittime del Dovere

La normativa qualifica come «vittime del dovere» i magistrati, i rappresentanti delle **Forze dell'Ordine** (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:

- **Contrasto alla criminalità;**
- **Servizi di ordine pubblico;**
- **Vigilanza a infrastrutture critiche;**
- **Operazioni di soccorso;**

- **Azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all'estero).**

Il comma 563 dell'articolo 1 della legge 266/2005 ha, inoltre, aggiunto la categoria dei cd. **equiparati alle [vittime del dovere](#)** individuando in essi coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

### **L'esenzione Irpef**

L'accertamento dello status di «vittima del dovere» comporta **ulteriori benefici** rispetto a quelli derivanti dal semplice accertamento della causa di servizio (es. [pensione privilegiata](#)). Tra questi l'esenzione Irpef 1° gennaio 2016 già riconosciuta dalla legge n. 206/2004 originariamente solo a favore delle «[vittime del terrorismo](#)».

Finora l'INPS, basandosi su un'interpretazione restrittiva, applicava l'esenzione fiscale esclusivamente ai trattamenti pensionistici direttamente **correlati all'evento che aveva dato luogo allo status di "vittima del dovere" o "soggetto equiparato"**. Il beneficio, sostanzialmente, riguardava solo la pensione privilegiata che era scaturita dall'evento lesivo o dal decesso con esclusione, pertanto, di eventuali ulteriori trattamenti pensionistici cui l'interessato avrebbe avuto diritto.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. **4873 del 25 febbraio 2025** e la precedente sentenza n. 15121/2024, ha smontato questa prassi. Secondo gli ermellini, la legge **non prevede alcun nesso di correlazione necessario**: l'esenzione deve riguardare il trattamento pensionistico "in quanto tale". La ratio della norma è infatti quella di fornire un sostegno economico e morale adeguato a chi ha subito danni permanenti o ha perso un proprio caro in servizio. Il nuovo orientamento, peraltro, interessa anche le [vittime del terrorismo](#): l'esenzione riguarda la generalità dei trattamenti pensionistici conseguiti e non solo il trattamento pensionistico conseguito con l'aumento figurativo previsto dalla legge n. 206/2004.

### **Cosa cambia dal 2026**

In recepimento di queste sentenze e della risoluzione n. 68 dell'Agenzia delle Entrate, l'INPS spiega che, a partire dall'anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni presso assicurazioni obbligatorie erogati a:

- Vittime del dovere;
- Soggetti equiparati;
- Familiari superstiti;

**saranno esentati dall'IRPEF** e dalle addizionali regionali e comunali. Ciò significa, ad esempio, che saranno sgravati dall'Irpef anche **eventuali trattamenti erogati in regime di cumulo** o [totalizzazione](#) o trattamenti aggiuntivi rispetto alla pensione privilegiata erogati dalle

**gestioni private** (es. FPLD, gestione commercianti, artigiani, [gestione separata](#) dell'Inps, [casse professionali](#)).

Per l'anno in corso (2026), l'Istituto agirà come sostituto d'imposta applicando l'esenzione **dal primo rateo utile e provvedendo al rimborso delle ritenute già effettuate a partire da gennaio 2026**.

In merito l'Inps si riserva di fornire istruzioni operative di dettaglio – relative alle modalità di presentazione delle domande di esenzione sia per le nuove pensioni che per quelle già in essere – con un successivo messaggio tecnico.

### **Per il passato**

Per chi ha pagato le tasse sulle pensioni negli anni precedenti al 2026 pur avendo diritto all'esenzione totale secondo i nuovi criteri, la strada è quella del rimborso diretto. Gli interessati dovranno presentare istanza all'**Agenzia delle Entrate** seguendo le procedure ordinarie.

**Documenti:** [Circolare Inps 51/2026](#)